

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Iscrizione N: TO34080
Il Presidente
della Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 01/10/2024 registrata al numero di protocollo 37791/2024

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data **16/12/2024** con la quale l'impresa/Ente **B.MAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** è stata iscritta all'Albo nella categoria **4** classe **F**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: B.MAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Con Sede a: BEINASCO (TO)

Indirizzo: VIA DELLE LOSE, 9

Località: BEINASCO

CAP: 10092

C. F.: 13094080010

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 17/12/2024

Fine Validità: 17/12/2029

Responsabile/i tecnico/i:

BUSSO GIORGIA

codice fiscale: BSSGRG74C65I470Q

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

B.MAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Numero Iscrizione TO34080

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.179507/2024 del 17/12/2024



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Targa: **CD631AB**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: JAANPR77G27100396

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CK679CV**

uso proprio esente licenza

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC3573005476702

Titolo di disponibilità: Comodato senza conducente

Data scadenza: 26/09/2029

Targa: **EA149KK**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VN1U9C1G642753904

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **CD631AB**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **EA149KK**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.04] [03.01.01] [03.01.05] [10.02.10] [10.11.12] [10.13.11] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16]
[16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05]
[16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03]
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02]
[17.09.04] [18.01.01] [18.01.04] [18.01.09] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02]
[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.12] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30]
[20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]

Targa: **CK679CV**

uso proprio esente licenza

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.04] [03.01.01] [03.01.05] [10.11.12] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05]
[12.01.13] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09]
[16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.16] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01]
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.10.01] [19.10.02]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07]



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Art. 3

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(diniego parziale)

Dinieghi per le seguenti categorie

Per categoria 4 classe F

Cer per la categoria

Causale diniego: IN QUANTO TRATTASI DI VEICOLO IMMATRICOLATO "USO PROPRIO" E TALI TIPOLOGIE DI RIFIUTO NON SONO RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO SVOLTA DALL'IMPRESA E DICHIARATA AL REGISTRO IMPRESE.

CK679CV	[16.01.16]	[16.06.04]	[16.06.05]
---------	------------	------------	------------

B.MAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Numero Iscrizione TO34080
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.179507/2024 del 17/12/2024



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Causale diniego: IN QUANTO TRATTASI DI VEICOLO IMMATRICOLATO "USO PROPRIO" E AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE N. 2/2015, COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE N. 3/2015, SONO DA ESCLUDERE I PREDETTI RIFIUTI IN QUANTO NON PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE CHE RECITA: "L'IMPRESA PUÒ ESSERE ISCRITTA NELLA CATEGORIA 4 PER TRASPORTARE I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DEI QUALI L'IMPRESA FA COMMERCIO" ESCLUDENDO PERTANTO I RIFIUTI DI PROVENIENZA URBANA.

CK679CV	[20.01.01]	[20.01.34]	[20.01.38]	
---------	------------	------------	------------	--

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 17/12/2024

Il Segretario
- Antonella Scursatone -

Il Presidente
- Giancarlo Banchieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000)

